

REGOLAMENTO (CE) N. 1042/2005 DELLA COMMISSIONE**del 29 giugno 2005****che modifica il regolamento (CE) n. 2869/95 relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario ⁽¹⁾, e in particolare l'articolo 139,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94, attuato dal regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario ⁽²⁾, devono essere fissate tasse supplementari concernenti le relazioni di ricerca, la divisione di una domanda o di una registrazione di marchio e la prosecuzione del procedimento. È opportuno fissare gli importi di queste nuove tasse.
- (2) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 422/2004 del Consiglio, il sistema di ricerca diviene facoltativo dal 10 marzo 2008. A partire da questa data, la tassa supplementare per le relazioni di ricerca nazionali deve essere applicata.
- (3) Il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione ⁽³⁾ deve pertanto essere modificato di conseguenza.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per le questioni relative alle tasse, alle regole di esecuzione e alla procedura delle commissioni di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2869/95 è modificato come segue:

1) La tabella dell'articolo 2 è modificata come segue:

a) È aggiunto il seguente punto 1 bis:

<p>«1 bis. Tassa di ricerca</p> <p>a) per una domanda di marchio comunitario [articolo 39, paragrafo 2; regola 4, lettera c)]</p> <p>b) per una registrazione internazionale che designa la Comunità europea (articoli 39, paragrafo 2, e 150, paragrafo 2; regola 10, paragrafo 2)</p>	<p>Un importo di 12 EUR moltiplicato per il numero di uffici centrali della proprietà industriale cui si fa riferimento al paragrafo 2 dell'articolo 39 del regolamento; questo importo e le successive modifiche saranno pubblicati dall'Ufficio sulla Gazzetta ufficiale dell'Ufficio»</p>
---	--

b) Il punto 6 è soppresso.

⁽¹⁾ GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 422/2004 (GU L 70 del 9.3.2004, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 303 del 15.12.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 782/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 88).

⁽³⁾ GU L 303 del 15.12.1995, pag. 33. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 781/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 85).

- c) Al punto 13, le parole «Tassa per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza, relativa ad un marchio individuale» sono sostituite dalle parole «Tassa per il rinnovo di ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza, relativa ad un marchio individuale».
- d) Al punto 15, le parole «Tassa per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza relativa ad un marchio collettivo» sono sostituite dalle parole «Tassa per il rinnovo di ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza, relativa ad un marchio collettivo».
- e) Al punto 19, le parole «Tassa di restituito in integrum» sono sostituite dalle parole «Tasse per la domanda di restituito in integrum».
- f) Al punto 20, le parole «Tassa di trasformazione in domanda di marchio nazionale» sono sostituite dalle parole «Tassa per la domanda di trasformazione in domanda di marchio nazionale».
- g) I punti 21 e 22 sono sostituiti dai seguenti:

«21. Tassa di prosecuzione del procedimento (articolo 78 bis, paragrafo 1)	400
22. Tassa per la dichiarazione di divisione di una registrazione di un marchio comunitario (articolo 48 bis, paragrafo 4) o di una domanda di marchio comunitario (articolo 44 bis, paragrafo 4)	250»

- h) Al punto 23, la frase introduttiva è sostituita dal testo seguente: «Tassa per la domanda di registrazione di una licenza o di un altro diritto su un marchio comunitario registrato (articolo 159, paragrafo 2, punto 5; regola 33, paragrafo 1) o su una domanda di marchio comunitario (articolo 159, paragrafo 2, punto 6; regola 33, paragrafo 4):».
- i) Al punto 29, la seguente riga è soppressa:

«Supplemento per pagina se in numero superiore a 10	1»
---	----

- 2) All'articolo 13, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Il rimborso è effettuato dopo la comunicazione all'Ufficio internazionale secondo la regola 113, paragrafo 2, lettere b) e c), o la regola 115, paragrafo 3, lettere b) e c), e paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2868/95».

Articolo 2

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. La disposizione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), è applicabile a partire dal 10 marzo 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2005.

Per la Commissione
Charlie MCCREEVY
Membro della Commissione